



## **CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLE COLLEZIONI CIVICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E IL RIALLESTIMENTO DI PALAZZO SAN SEBASTIANO**

### **Indice**

- 1. Oggetto**
- 2. Importo e durata del servizio**
- 3. Servizi oggetto dell'appalto**
- 4. Requisiti degli operatori**
- 5. Oneri e responsabilità dell'aggiudicatario**
- 6. Stipulazione del contratto**
- 7. Fatturazione e Pagamenti**
- 8. Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010**
- 9. Cauzione definitiva e assicurazione**
- 10. Subappalto**
- 11. Penali**
- 12. Risoluzione del contratto**
- 13. Controversie – Foro competente**
- 14. Cessione del contratto**
- 15. Clausola consip**
- 16. Norme di rinvio**
- 17. Trattamento dei dati personali**



### **Art. 1 Oggetto**

Oggetto del presente capitolato è il servizio di movimentazione delle opere delle collezioni civiche dalle attuali sedi presso il Museo di San Sebastiano nell'ambito della relativa riorganizzazione.

Le movimentazioni sono finalizzate allo spostamento di opere, reperti o manufatti di varia natura, sia provenienti da altre sedi museali (come specificato nel succ. art 3) sia all'interno del museo, inclusi il riordino, il capovolgimento e/o il sollevamento di reperti durante lavorazioni conservative, di acquisizione fotografica per il finale ri-posizionamento su nuovi supporti, ancoraggi o vetrine.

### **Art. 2 Importo e durata del servizio**

Il valore stimato è di 62.700,20 iva esclusa, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza ex DUVRI non soggetti a ribasso d'asta.

Il servizio deve essere reso entro il 30/09/2022 a partire dalla data di stipula del contratto, indicativamente secondo le seguenti due fasi:

-dal 4 luglio al 15 luglio

-dal 22 agosto al 15 settembre

Le date potranno subire modifiche in base alle esigenze organizzative dipendenti dal cantiere di allestimento, e saranno condivise e concordate con un anticipo di almeno 20 giorni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle relative attività qualora si renda necessario per sopravvenute esigenze indipendenti dall'appaltatore.

Il valore posto a base d'aste è onnicomprensivo iva esclusa.

Il corrispettivo, spettante alla ditta appaltatrice, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio, per l'intera durata dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere prestazioni in aumento/diminuzione nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.

Ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto include tutte le opzioni ammonta a Euro 74.940,00 iva esclusa

### **Art. 3 Servizi oggetto dell'appalto**

**1 fase** dal 4 luglio al 15 luglio

- Movimentazione interna delle opere già presenti a Palazzo San Sebastiano (in allegato n. 4 elenco opere e misure)
- Movimentazione di un nucleo di opere da Palazzo Ducale a Palazzo San Sebastiano; due opere da Palazzo San Sebastiano a Ducale (in allegato n. 5 elenco opere e misure).

**2 fase** dal 22 agosto al 15 settembre

- Riallestimento opere movimentate nella prima fase e conservate in cassa



- Movimentazione e riallestimento della Collezione Acerbi da Palazzo Te a Palazzo San Sebastiano (in allegato n.1 elenco opere e misure)
- Movimentazione e riallestimento della Collezione Sissa da Palazzo Te a Palazzo San Sebastiano (in allegato n. 2 elenco opere e misure )
- Movimentazione e riallestimento dal Museo Archeologico di Bologna a Palazzo San Sebastiano (n. 1 mummia e 11 bronzetti, in allegato n.3 elenco opere e misure)
- Movimentazione dal Museo Archeologico di Milano a Palazzo San Sebastiano di un papiro e suo riallestimento in teca (in allegato n. 3 elenco opere e misure)

Di seguito si specificano in dettaglio le tipologie di attività che rientrano nell'oggetto della movimentazione;

- a) Imballaggio in morbido: le opere d'arte dovranno essere adeguatamente protette con imballaggi morbidi (velina acid-free, TNT, TYVEC, polietilene, pluriball), dovranno essere trasportate con adeguate attrezzature e fermate, durante gli spostamenti, con idonei sistemi di bloccaggio per assicurare la massima stabilità al fine di garantire la perfetta integrità dell'opera d'arte. Il costo di imballaggio morbido è incluso nel prezzo giornaliero della squadra incaricata delle movimentazioni;
- b) Imballaggio in rigido: la fornitura, con l'eventuale successivo ritiro al termine dell'esigenza specifica, di casse museali multiple a scomparti per piccoli oggetti e casse museali standard per le sculture;
- c) Spostamento;
- d) Smontaggio dai supporti, montaggio e posizionamento con eventuale messa in sicurezza e ancoraggio;
- e) Trasporto;
- f) Disimballaggio;
- g) Stoccaggio;
- h) Capovolgimento e/o sollevamento di reperti e opere d'arte durante lavorazioni conservative, di monitoraggio e di documentazione fotografica;
- i) Fornitura di casse in legno con l'eventuale ritiro al termine dell'esigenza specifica;
- j) Noleggio di uno o più automezzi o autogru aventi caratteristiche indicate nel Capitolato.

Il servizio prevede in taluni casi l'utilizzo di autogru e camion, con braccio telescopico, con operatore manovratore per la movimentazione di sculture di grandi dimensioni. Tali mezzi devono essere conformi alle norme vigenti e muniti di tutte le idonee certificazioni di legge.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dettate dalla Direzione dei Musei Civici.

#### **Art. 4 Requisiti degli operatori**

Comprovata esperienza nel settore di movimentazione e trasporto di opere d'arte, con manodopera altamente qualificata composta da operai specializzati e con mezzi necessari per svolgere a regola d'arte movimentazione e trasporti di beni culturali di pregio, opere d'arte di interesse storico artistico e archeologico in materiali vari, manufatti artistici, principalmente reperti archeologico in materiale lapideo di grandi dimensioni anche di massa elevata, opere di varia tipologia particolarmente fragili.

#### **Art. 5 Oneri e responsabilità dell'aggiudicatario**

Il personale utilizzato, del cui operato l'impresa aggiudicataria sarà pienamente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, contributiva, assicurativa.

L'affidatario dovrà fornire i propri addetti di adeguati DPI a garanzia del rispetto di tutte le norme di sicurezza.



L'affidatario dovrà garantire al personale dipendente un trattamento retributivo minimo inderogabile assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo applicabile alla loro categoria.

Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno e costante rispetto delle norme vigenti in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà:

- coordinarsi nella programmazione e nelle modalità di esecuzione di tutti i servizi con l'Amministrazione;
- espletare il servizio in orari compatibili con le esigenze dei musei (orario di apertura del Museo)
- smaltire il materiale di scarto prodotto nel corso delle lavorazioni seguendo il corretto processo di smaltimento rifiuti,
- provvedere alle procedure per il rilascio di eventuali autorizzazioni per il transito e la sosta contattando direttamente la Polizia Locale di Comune di Mantova;

#### **Art. 6 Stipulazione del contratto**

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Lgs. 50/2016.

Tutte le spese contrattuali discendenti dalla stipula dell'atto unitamente a tutti gli oneri del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 7 Fatturazione e Pagamenti**

I pagamenti avverranno in due tranches, rispettivamente al termine di ciascuna delle due fasi di esecuzione dell'appalto come descritte nel precedente articolo 3, a fronte dell'emissione delle relative fatture che saranno pertanto emesse secondo la seguente tempistica: la prima al termine della prima fase pari al 50% dell'importo complessivo dovuto e il saldo al termine della seconda fase.

L'aggiudicatario emetterà fattura elettronica intestata a Comune di Mantova – Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città, via Roma, 39 - 46100 Mantova, Servizio Musei Civici (Cod. Fiscale 00189800204), esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il **Codice Univoco 5KUZLE** oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Servizio Musei Civici, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente Capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211), alla casella di posta certificata [musei@pec.comune.mantova.it](mailto:musei@pec.comune.mantova.it) collegata al Codice univoco **5KUZLE** Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità. Qualora tale condizione non si verificasse,



l'Amministrazione potrà sospendere la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

### **Art. 8 Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art. 9 Cauzione definitiva e assicurazione**

#### Cauzione definitiva

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.



## Assicurazione

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a presentare prima della stipula del contratto le seguenti coperture assicurative con primarie Compagnie di Assicurazione:

- **una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera ("RCT/O")** per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compreso il Comune di Mantova, in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, con un massimale non inferiore ad € 3.500.000 per sinistro e periodo assicurativo, con il limite per la Sezione RCO di € 1.500.000 per prestatore di lavoro infortunato.  
La polizza dovrà prevedere l'estensione alla RC personale di dipendenti e collaboratori.  
Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del Comune di Mantova, salvo il caso di dolo.  
Nel contratto dovrà altresì essere inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia, che rimarrà comunque a carico dell'appaltatore.  
La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
- **una polizza assicurativa "All Risks opere d'arte"** – con la formula "da chiodo a chiodo" per il trasporto solo andata (Bologna-Mantova e Torino- Mantova) per le opere presenti nell'elenco n. 3 con elencati i singoli valori assicurativi con la più ampia garanzia per ogni tipo di danno.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante alla stipula del contratto, copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza.

Prima della scadenza di ogni periodo assicurativo l'appaltatore si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di eventuale proroga, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi.

Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Resta inoltre inteso che il Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.



## **Art. 10 Subappalto**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49 del DL77/2021 convertito con Legge 108/2021

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico richiesti per l'appaltatore.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

## **Art. 11 Penali**

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà Alla Ditta aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse alla Ditta, alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al



ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva

### **Art. 12 Risoluzione del contratto**

Il Comune di Mantova ha il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'espletamento dei servizi da parte dell'Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm..

Nel caso in cui sia rilevata la situazione di grave inadempimento il Comune di Mantova, invierà a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo pec, all'impresa aggiudicataria diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'Impresa aggiudicataria non provvederà all'adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Si procederà altresì, a risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Mancato adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori.
- b) Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario.
- c) Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio.
- d) Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Affidatario.
- e) Quando sia intervenuta, nei confronti dell'impresa, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della Legge 27/12/1956 n.1423, ovvero sia intervenuta condanna/ passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori
- f) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, che non siano eliminate o rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dall'Ente;
- g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Appaltatore;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) mancata reintegrazione della cauzione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- l) si verifichi una situazione di frode nell'esecuzione del servizio;
- m) sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere;
- n) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura in applicazione dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 13 Controversie – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del capitolato o all'espletamento del servizio sarà competente il foro di Mantova.



#### **Art. 14 Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 Clausola consip**

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto-emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,

#### **Art. 16 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e contratti

#### **Art. 17 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti, manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.



- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
  - Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
  - Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; [L] [SEP]
  - Altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
  - Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; [L] [SEP]
  - Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
  - Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. [L] [SEP]
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al **COMUNE DI MANTOVA**. [L] [SEP]
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC :



icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

- E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it